



Adunanza del giorno 30.07.2019

220

N. _____

Oggetto: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, c. 4, del D. Lgs. 267/2000). Applicazione dell'avanzo accantonato per copertura perdita soc. partecipata Farmacia Terni S.r.l..

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

— Pres. C.C.
— Affari Generali
— Sindaco
— Attività Finanziarie

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 9,00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

GIULI Andrea		ALESSANDRINI Valeria	
MELASECCHIE GERMINI Enrico		SALVATI Benedetta	
CECCONI Marco Celestino		FATALE Stefano	
BERTOCCO Sonia		PROIETTI Elena	

Pres.	Ass.
P	
P	
P	
	A

Pres.	Ass.
P	
	A
P	
P	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- la società FarmaciaTerni è una società a responsabilità limitata, nata dalla trasformazione, deliberata, a norma dell'art. 115 del D. Lgs. 267/2000, dal Consiglio Comunale con atto n. 458 del 10/11/2015, dell'Azienda Speciale Farmacie Municipali A.s.F.M., avente quale unico socio il Comune di Terni, iscritta al Registro delle Imprese in data 27/04/2016;
- nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2020, di cui alla D.G.C. n. 20 del 20.08.2018, Approvazione e Presentazione al Consiglio Comunale, l'Amministrazione Comunale indica quale obiettivo operativo per la Società FarmaciaTerni srl la "...**valutazione dell'opportunità di completare il percorso di cessione delle quote sociali. Valutazione della possibilità di una riorganizzazione aziendale volta a migliorarne la governance...**"
- il Consiglio Comunale con atto nr. 32 del 27/9/2018 ha deliberato, tra l'altro:
 1. di dare avvio a tutte quelle attività necessarie e indispensabili ad una riorganizzazione, ristrutturazione e gestione manageriale di FarmaciaTerni srl, tale da renderla concorrenziale sul mercato nazionale;
 2. di valutare, in tempi successivi, attuato quanto sopra, la soluzione gestionale più consona alle esigenze, agli obiettivi e agli interessi dell'Ente e della Società FarmaciaTerni srl, compresa la valutazione dell'opportunità di completare il percorso di cessione delle quote sociali;
- il Comune di Terni con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 172 del 27/12/2018 ha approvato il piano di revisione ordinaria delle partecipazioni possedute in ottemperanza dell'art. 20 del D. Lgs. 17572016;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

- per la società Farmacia Terni S.r.l. nel piano di revisione ordinaria delle partecipazioni di cui alla D.C.C. 172/2018 si prevedeva che” Allo stato attuale, la situazione economica in cui versa la Società FarmaciaTerni srl, le criticità finanziarie riscontrate nonché l’elevato numero di dipendenti in organico presso la medesima, rendono necessario procedere ad una riorganizzazione, ristrutturazione e gestione manageriale tale da rendere la Soc. FarmaciaTerni srl concorrenziale nel mercato nazionale anche per quanto riguarda il livello di redditività; l’elevata incidenza sui costi generali del costo del personale suggerisce di procedere con un’azione di razionalizzazione da attuarsi mediante il mantenimento della partecipazione legato, però, ad un piano di riassetto che abbia come obiettivo primario quello della riduzione dei costi del personale. Detto piano, da approvarsi con apposito atto del Consiglio Comunale, deve prevedere una riduzione delle spese del personale, per il prossimo triennio, 2019-2021, nella misura del 10% annuo, fino al raggiungimento dell’obiettivo della riduzione del 30% alla fine dei tre anni interessati dal piano”;

TENUTO CONTO che in base al disposto degli art. 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016, la soc. FarmaciaTerni s.r.l. svolge un servizio di interesse generale strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e, dunque, che il Comune di Terni ha tutto l’interesse a mantenere la partecipazione nel suddetto soggetto;

VISTA la nota prot. Ente nr. 88934 del 13 giugno 2019 con la quale l’Amministratore Unico della società FarmaciaTerni S.r.l. trasmette al socio:

- a) il bilancio d’esercizio al 31/12/2018;
- b) la relazione sul governo societario redatta ai sensi dell’art. 6, co. 4, del D.Lgs. 175/2016 che contiene, il programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, del cit D.Lgs.) e l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3, ovvero le ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5);
- c) la situazione patrimoniale al 31/3/2019;

CONSTATATO che

- all’analisi dei dati contabili al 31/12/2018 emerge un risultato economico negativo con la rilevazione di una perdita di esercizio pari ad € 549.601,00, che azzerava completamente il capitale sociale, a cui occorre sommare la perdita al 31/12/ 2016, portata a nuovo, di € 66.134;
- il capitale sociale della società Farmacia Terni S.r.l. ammonta attualmente ad e 323.659,00 e le perdite portate a nuovo (€ 66.134) determinano un patrimonio netto di € 257.523;

TENUTO ALTRESI’ CONTO che

- l’art. 14, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 così recita: “Qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’[articolo 6, comma 2](#), uno o più indicatori di crisi aziendale, **l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.**”
- Secondo l’art. 14 comma 5 “**Le amministrazioni** di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **non possono**, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie **a favore delle società partecipate**, con esclusione”

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

delle società quotate e degli istituti di credito, **che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.** Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

- l'art. 21, co. 3 bis, del D.Lgs.175/2016 così recita: “*le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato*”;

VISTO ALTRESI' che l'art. 2482-ter del C.C. in materia di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale stabilisce che “*Se, per la perdita di oltre un terzo del capital, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463 (per le società a responsabilità limitata l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, non può essere inferiore a € 10.000) gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo;*

CONSIDERATO che a febbraio 2019 (insediamento del nuovo Amministratore) la situazione economico finanziaria della società rappresentava un peggioramento rispetto al già critico 2018, dal punto di vista economico così definito:

- a) fatturato in contrazione nell'ordine del 7%;
- b) incremento dei costi imputabili ai contratti interinali e ad attività straordinarie nell'ordine del 1% del fatturato;

CONSIDERATO ALTRESI' che

- in tale situazione prevedendo a fine 2019 un utile, ante imposte, ancora negativo il nuovo Amministratore Unico ha posto in essere un piano di risanamento volto non solo ad evitare l'aggravamento della situazione ma a gettare le basi per avviare la concretizzazione dell'azione di rilancio della società;
- che i primi interventi hanno necessariamente e prioritariamente riguardato le tematiche finanziarie perfezionando accordi con i fornitori rispetto allo scaduto ed il pieno funzionamento delle forniture, chiedendo alle banche di allineare fidi e condizioni al merito di credito della società Farmacia Terni S.r.l. e migliorando il cash flow mensile che ha consentito di rispettare gli impegni con i fornitori, generare la cassa necessaria alla gestione operativa e migliorare molto significativamente la posizione finanziaria netta dell'azienda;
- l'Amministratore ha anche intrapreso una serie di azioni di marketing, volte al recupero del fatturato che hanno comportato rispetto al - 7% del periodo 1/1/2019-28/2/2019 un incremento dello stesso fatturato a +1%;

3

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

- la società ha come obiettivo nel medio periodo di migliorare la redditività e, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 175/2016, di garantire l'equilibrio futuro dei conti mediante le seguenti azioni:
 - a. conseguire un livello di fatturato idoneo a conseguire un rapido ritorno all'utile;
 - b. migliorare il mix di fatturato portando la componente vendita da banco dal 65% al 68% del fatturato complessivo (obiettivo già raggiunto nel mese di maggio);
 - c. conseguire la massima efficienza nella gestione del magazzino al fine di migliorare la posizione finanziaria netta e l'incidenza del consumo delle materie prime sul fatturato;
 - d. contenere l'incidenza del rapporto costo del personale/fatturato sotto il livello di quello del 2018 (26%); nel 2019 grazie agli interventi sul personale questo si potrebbe contenere al 25,3%;
 - e. attivare un'immediata spending review nel 2019 di modo che l'azienda possa fronteggiare in parte i costi straordinari;
 - f. contenere gli oneri finanziari tramite rinegoziazioni dei tassi sulla linea di fido con Banca Intesa o girando gli utilizzi su linee nuove.
- secondo la stima della società, grazie a queste misure correttive, il 2019 rappresenta un anno di transizione nel corso del quale occorrerà valutare e predisporre le necessarie misure correttive che dovranno accompagnare l'azienda verso il risanamento.

VALUTATA la nota prot. 74427 del 17 maggio 2019 a firma dello stesso Amministratore che, nel capitolo denominato "outlook 2019 e azioni intraprese", rappresenta le misure costituenti un primo piano di risanamento che l'azienda ha già intrapreso e che continuerà a perseguire nel corso del 2019 e negli anni a seguire;

VALUTATO il Piano industriale di risanamento relativo alle annualità 2020/2022, presentato all'Ente socio, con nota 88932 del 13.06.2019;

RICHIAMATA la deliberazione nr. 203 del 24/6/2019 con la quale il Consiglio Comunale:

- 1) **approva** il piano industriale di risanamento aziendale della società FarmaciaTerni S.r.l.;
- 2) **prende atto** che la perdita dell'esercizio da ripianare ammonta complessivamente ad € 615.735 di cui € € 549.601,00 relativa all'esercizio 2018 ed € 66.134 relativa all'esercizio 2016 e riportata a nuovo;
- 3) **prende atto** che le perdite di cui al punto precedente azzerano completamente il capitale sociale, attualmente ammontante ad € 323.659,00;
- 4) **prende atto** che a causa delle perdite di cui al punto 3) la mancata ricapitalizzazione della società comporterebbe lo scioglimento della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484 del C.C, determinando l'interruzione di un servizio di pubblica utilità;
- 5) **approva** la ricapitalizzazione della società Farmacia Terni S.r.l. mediante la copertura integrale della perdita per € 615.735, di cui € € 549.601,00 relativa all'esercizio 2018 ed € 66.134 relativa all'esercizio 2016 e riportata a nuovo;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 232 in data 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al D. Lgs. 118/2011;

RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 190 del 26 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 proposta che è stata inserita nella convocazione del Consiglio Comunale del 31 luglio per il relativo esame e conseguente approvazione;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

PRESO ATTO che, come individuato nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2018, nel risultato di amministrazione risulta essere presente l'accantonamento al fondo perdite società partecipate per la somma di € 616.000;

RITENUTO necessario procedere all'applicazione del "Fondo perdite società partecipate" debitamente accantonato per € 616.000,00 nell'avanzo di amministrazione 2018, al bilancio dell'esercizio 2019 per la copertura della perdita registrata dalla società partecipata Farmacia Terni S.r.l, perdita di importo tale da azzerare il capitale sociale;

RICHIAMATI gli art. 175, c. 5-bis lett. a) e. 187 c.3-sexies del D. Lgs. 267/2000 che, disciplinano **l'applicazione della quota del risultato di amministrazione costituita dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente** o, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, per le finalità cui sono destinate;

RICHIAMATO ALTRESI' l'art. 175, commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

· *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);*

· *“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);*

VERIFICATA la necessità di:

- apportare in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 derivanti dall'esigenza di procedere alla ricapitalizzazione della Soc. Farmacia Terni S.r.l. attraverso la copertura totale delle perdite di esercizio registrate, che ammontano complessivamente ad € 616.000,00, e alla contestuale ricostituzione del capitale sociale ad € 323.659,00;
- far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa relative all'applicazione dell'avanzo accantonato in apposito fondo per la copertura delle perdite delle società partecipate;

DATO ATTO che in ossequio alle disposizioni di cui al principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 (punto 5.2 lettera a) si è provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione 2018 le risorse necessarie per il ripiano delle perdite delle società partecipate nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016;

DATO ATTO che la perdita registrata dalla Soc. Farmacia Terni S.r.l. ha comportato la riduzione del capitale sociale della stessa al di sotto del minimo legale condizione disciplinata dall'art. 2482-ter del C.C il quale stabilisce che *“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463 (per le società a responsabilità limitata l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, non può essere inferiore a € 10.000) gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo;*

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

RITENUTO, alla luce del contenuto dell'art. 2463 del c.c. che la variazione in oggetto riveste il carattere dell'urgenza e della improrogabilità di cui all'art. 175 c. 4 del TUEL, avendo la Farmacia Terni S.r.l. azzerato il capitale sociale;

DATO ATTO che al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso non è stato applicato avanzo;

ATTESO che l'art. 193, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

PRECISATO che prima di procedere a l'applicazione dell'avanzo di amministrazione è stata condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:

- verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
- verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
- verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;
- verifica sulla congruità degli accantonamenti nel bilancio di previsione 2019/2021 del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

RILEVATO che dalla predetta verifica è emerso che permangono gli equilibri di bilancio;

RITENUTO PERTANTO di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2018 per € 616.000,00;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e tecnica del Dirigente reggente della Direzione Attività finanziarie, Dott.ssa Stefania Finocchio espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000 in data 30.07.2019;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 in data 30.07.2019;

Visto l'art. 134, c. 4, del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO PERTANTO di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021 le variazioni sopra indicate;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145 - G.U. 31 dicembre 2018, n. 302 - S.O. n. 62;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime

D E L I B E R A

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. Di applicare al bilancio di previsione dell'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 187, c. 2, del D. Lgs. 267/2000, l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2018, come di seguito specificato:

FONDI ACCANTONATI PER COPERTURA PERDITE PARTECIPATE	€ 616.000
FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI NON PERMANENTI	€ 616.000

3. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente di seguito indicate:

ENTRATE

DENOMINAZIONE	VARIAZIONE IN +	VARIAZIONE IN -
Applicazione avanzo 2018 quota accantonata fondo perdite società partecipate	616.000	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	616.000	

USCITE (TITOLO 1 – MACROAGGREGATO 10)

DENOMINAZIONE	VARIAZIONE IN +	VARIAZIONE IN -
Copertura perdite società partecipata Farmacia Terni S.r.l.	616.000	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	616.000	

4. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;
5. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000;
6. Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
7. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI
